

CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE N. 1

TIPOLOGIA: TEMPO DETERMINATO

ORARIO: TEMPO PIENO

Vista la L.R. n.36/2013 recante "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45" e s.m.i. con cui è stata istituita l'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR), ente rappresentativo di tutti i comuni dell'ATO Abruzzo;

Considerato che in data 31 maggio 2018 si è insediata l'Assemblea dei sindaci e si è costituita formalmente l'AGIR, ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale;

Considerato altresì che in data 30 luglio 2018 è stato nominato quale presidente della suddetta Assemblea il sindaco dell'Aquila e sono stati altresì nominati i componenti del Consiglio direttivo;

Preso atto che in data 16 marzo 2022 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 l'avviso per l'acquisizione di candidature per il conferimento a tempo determinato dell'incarico di direttore generale per l'AGIR e, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto sindacale n. 1 del 12.04.2022 e note prot. n. 5056 del 21.04.2022 e prot. 144/ Segr. Del. del 02.05.2022 sono stati nominati i componenti della Commissione tecnica così come previsto dal citato avviso;

Preso altresì atto che le risultanze dei lavori della Commissione di cui al verbale del 17 maggio 2022 sono stati trasmessi con nota prot. n. 49151 del 21.05.2022 al presidente del Consiglio direttivo dell'AGIR e, per conoscenza, al presidente dell'Assemblea dell'AGIR;

Rilevato che il Consiglio direttivo AGIR ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. n. 36/2013, nella seduta del 24 maggio 2022 con deliberazione n. 3 ha designato la terna dei soggetti da proporre all'Assemblea AGIR;

Preso atto che l'Assemblea dell'AGIR, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. H) della L. R. n. 36/2013, con verbale n. 3 del 31 maggio 2022 nell'ambito della suddetta terna, ha individuato quale soggetto maggiormente idoneo a ricoprire la posizione per la nomina di direttore generale AGIR l'ing. Luca Zaccagnini;

Considerato che l'incarico di direttore generale AGIR è a tempo pieno e determinato e conferito per la durata di anni tre;

Viste le risultanze dell'Assemblea AGIR del 30 settembre 2022 con cui è stato approvato il presente schema di contratto;

Tanto premesso

il presente contratto individuale di lavoro a tempo determinato viene redatto in duplice originale tra il presidente dell'Assemblea dell'AGIR e sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi

E

Luca Zaccagnini, nato a L'Aquila in 05.09.1980, CF. ZCCLCU80P05A345V e residente all'Aquila in via Della Fonte 14.

Le parti stipulano quanto segue:

1. Le premesse si intendono integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Luca Zaccagnini è assunto quale direttore generale dell'AGIR ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 36/2013 per la durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto;
3. Per le funzioni e le responsabilità ricondotte all'incarico di cui sopra si rimanda alla L.R. n. 36/2013 art 10;
4. Il trattamento economico spettante, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. n. 36/2013 è equivalente a quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali, con riferimento alla qualifica dirigenziale. Sono altresì dovuti la 13^a mensilità, l'eventuale assegno per il nucleo familiare e le ulteriori eventuali indennità spettanti a termini di CCNL o di legge. Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali. L'importo come sopra definito con tutte le voci stipendiali è onnicomprensivo di ogni emolumento dovuto, senza null'altro a pretendere, in attuazione del comma 3 dell'art.24 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., laddove, si stabilisce, chiaramente ed espressamente, che *"Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 (ossia sulla base delle disposizioni normative e contrattuali ivi previste) remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal citato decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza"*;
5. L'indennità di posizione, come stabilito dall'Assemblea AGIR nella seduta del 30 settembre 2022 pari ad €. 42.000,00 (quarantaduemila/00);
6. L'indennità di risultato da corrisondersi nell'anno successivo a quello di riferimento per il suo riconoscimento, previa verifica da parte del Consiglio direttivo del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dall'Assemblea AGIR nella misura che sarà definita dalla Assemblea AGIR;
7. Il direttore è consapevole che il presente incarico ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo;
8. Il direttore ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità ex D. Lgs. n. 39/2013 ed ex L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;
9. Il direttore è consapevole che l'eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese, oltre a dare luogo all'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, potrà produrre la risoluzione del rapporto di lavoro;
10. Il direttore assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare;
11. Il direttore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 32 giorni lavorativi per anno solare comprensivi dei 4 ulteriori giorni di riposo ai sensi della L. n. 937/77, nonché alla fruizione dei permessi previsti dal vigente CCNL, oltre che da specifiche disposizioni normative;
12. Il presente contratto prevede un periodo di prova di mesi due. In qualunque momento di detto periodo, ciascuna delle due parti potrà recedere dal rapporto, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, fatti salvi i periodi di sospensione contrattualmente previsti. Il

recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e, ove posto in essere dall'Agir, deve essere motivato;

13. Il direttore dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dell'area dirigenziale del comparto enti locali, dando per conosciute le norme di riferimento a cui si fa rinvio;
14. Per quanto non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme dei CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali – Area della Dirigenza vigenti nel tempo, dalle norme di legge applicabili, nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (secondo quanto disposto dall'art.2, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001);
15. Anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, il rapporto di lavoro è regolato dai CCNL nel tempo vigenti e dalle norme di legge applicabili, fatte salve le previsioni di cui all'art. 9 comma 7 della L.R. n. 36/2013 nei casi di grave violazione degli indirizzi dell'Assemblea.

L'Aquila, 3 ottobre 2022

AGIR

Il presidente dell'Assemblea dei sindaci

Pierluigi Biondi



Luca Zaccagnini

